



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0001468 P-4.22.25

del 14/02/2019



22374545

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e,p.c.

Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Ambiente, Tutela del
Territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-
Città e Autonomie Locali

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione* - COM(2019) 48.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Funzionario delegato
Roberto Biasini (*)

(*) Firma su delega del Capo Dipartimento, Cons. Diana Agosti



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione

- **Codice della proposta:** COM(2019) 48 del 23/01/2019
- **Codice interistituzionale:** 2019/0009(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Premessa: finalità e contesto

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Ciò significa che, se il trattato sul recesso non viene ratificato, il diritto primario e secondario dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 30 marzo 2019 (la "data del recesso"). Il Regno Unito diventerà allora un paese terzo.

Il 13 dicembre 2018 il Consiglio europeo (articolo 50) ha nuovamente invitato ad intensificare, a tutti i livelli, i lavori per prepararsi alle conseguenze del recesso del Regno Unito, prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili. In risposta a tale invito, il 19 dicembre 2018 la Commissione ha presentato un pacchetto di misure. Il 17 e 18 dicembre 2018 il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha fissato le possibilità di pesca per il 2019. Su tale base e tenendo conto dei contatti in corso con gli Stati membri relativi al significativo impatto negativo sul settore della pesca di un recesso del Regno Unito senza un accordo di recesso e del fatto che le parti interessate non sono in grado di attenuare da sole tali conseguenze negative, la Commissione ha concluso che per il settore della pesca sono necessarie due misure di emergenza. Oltre alla presente misura che prevede la modifica del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, la Commissione propone una misura relativa alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 (il regolamento di base della PCP), i pescherecci dell'Unione godono di parità di accesso alle acque e alle risorse dell'Unione, nel rispetto delle norme della politica comune della



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

pesca (PCP). Dalla data del recesso, la PCP non si applicherà più al Regno Unito. Le acque del Regno Unito (le 12 miglia nautiche di acque territoriali e la limitrofa zona economica esclusiva) non faranno più parte delle acque dell'Unione. In assenza di disposizioni contrarie, l'accesso alle rispettive acque non sarebbe più automatico. Lo scenario più probabile, in assenza di altri accordi, prevede che i pescherecci dell'Unione non sarebbero più autorizzati a pescare nelle acque del Regno Unito e viceversa.

Il settore della pesca rappresenta una componente essenziale della vita economica di molte regioni costiere dell'Unione europea. In considerazione delle notevoli incertezze, in assenza di un accordo con il Regno Unito, le navi dell'Unione rischiano di perdere l'accesso a tali acque e alle relative possibilità di pesca. Una situazione di questo tipo avrebbe ripercussioni immediate e significative a livello di attività di pesca della flotta dell'UE, di occupazione e di redditività economica.

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), istituito con il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, è il fondo con cui vengono finanziate per il periodo 2014-2020 le politiche dell'UE in materia di affari marittimi e di pesca. Si tratta di uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) che, operando in modo integrato, mirano a promuovere la crescita e una ripresa basata sull'occupazione in Europa. Il fondo sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile, aiuta le comunità costiere a diversificare le loro economie e finanzia progetti in grado di creare nuovi posti di lavoro e migliorare la qualità della vita nelle regioni costiere europee.

Il regolamento FEAMP prevede già misure che possono essere utilizzate per attenuare gli effetti economici negativi a cui, a causa al recesso del Regno Unito dall'Unione, si troverà esposta tutta la catena di produzione e di commercializzazione. Nell'ambito della gestione concorrente, gli Stati membri esposti alle conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione europea possono decidere di riassegnare gli stanziamenti disponibili e di sostenere le misure necessarie per attenuare le conseguenze del recesso. Tuttavia, tale potere discrezionale riguarda attualmente soltanto alcune priorità. Ciò limita il margine di manovra di cui gli Stati membri dispongono per attenuare le conseguenze della chiusura alle rispettive flotte delle acque del Regno Unito, nonché l'efficacia di tali misure.

Il regolamento FEAMP stabilisce le norme e le disposizioni dettagliate relative alla concessione di compensazioni finanziarie ai pescatori e ai proprietari di pescherecci in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca. Tuttavia, i criteri che disciplinano l'arresto temporaneo non prevedono forme di compensazione per il recesso di uno Stato membro dall'Unione e la conseguente perdita di accesso alle acque di tale Stato e alle relative possibilità di pesca.

Oltre alle misure già disponibili nell'ambito del regolamento FEAMP la proposta introduce la



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

possibilità di fornire sostegno pubblico per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e degli operatori caratterizzati da una notevole dipendenza dall'accesso alle acque del Regno Unito e che sono esposti alle conseguenze negative della chiusura delle acque del Regno Unito. Tale misura dovrebbe essere disponibile dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile al Regno Unito, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica è rappresentata dall'articolo 42 e dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

L'atto proposto modificherebbe il regolamento (CE) n. 508/2014 dell'Unione al fine di mettere a disposizione delle navi dell'Unione interessate dall'eventuale chiusura delle acque del Regno Unito a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione europea misure finanziarie in grado di attenuare le ripercussioni di tale recesso. Risulta indispensabile agire a livello dell'Unione poiché il risultato perseguito non potrebbe essere conseguito dagli Stati membri. Le disposizioni della presente proposta vengono attuate nell'ambito della gestione concorrente, conformemente al regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Il regolamento proposto è considerato proporzionato in quanto si prefigge di attenuare le gravi ripercussioni economiche causate dal recesso del Regno Unito dall'Unione.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto si



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

sostanza nel fornire sostegno pubblico per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e degli operatori caratterizzati da una notevole dipendenza dall'accesso alle acque del Regno Unito e che sono esposti alle conseguenze negative della chiusura delle acque del Regno Unito. Il regolamento FEAMP stabilisce le norme e le disposizioni dettagliate relative alla concessione di compensazioni finanziarie ai pescatori e ai proprietari di pescherecci in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca. Tuttavia, i criteri che disciplinano l'arresto temporaneo non prevedono forme di compensazione per il recesso di uno Stato membro dall'Unione e la conseguente perdita di accesso alle acque di tale Stato e alle relative possibilità di pesca.

La misura dovrebbe essere disponibile dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile al Regno Unito, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Non si rilevano, nelle disposizioni contenute nella proposta di regolamento di modifica del regolamento (UE) n. 508/2014, effetti sull'interesse nazionale essendo destinate ai pescatori e agli operatori caratterizzati da una notevole dipendenza dall'accesso alle acque del Regno Unito e che sono esposti alle conseguenze negative della chiusura delle acque del Regno Unito.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Non si ritiene necessario sottoporre modifiche alla proposta di regolamento in oggetto.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni o per pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1311/2013. La proposta consiste in un anticipo degli stanziamenti di pagamento e risulta priva di incidenza sul bilancio nell'ambito del periodo di programmazione.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta di regolamento di modifica del regolamento (UE) n. 508/2014 non determina effetti sull'ordinamento nazionale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

La proposta di regolamento di modifica del regolamento (UE) n. 508/2014 non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta di regolamento di modifica del regolamento (UE) n. 508/2014 non determina effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta di regolamento di modifica del regolamento (UE) n. 508/2014 non determina effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese.

Altro

--